

Roma, 8 maggio 2020

**A tutte le Associate  
- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2020\_087\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **L’imposta di successione in tema Trust è dovuta solo al momento del trasferimento del bene al beneficiario finale**

La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8281 ha stabilito che il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni si manifesta solo al trasferimento finale del bene al beneficiario designato, ciò poiché la semplice costituzione del trust non rileva ai fini dell’imposta, essendo una mera apposizione di un vincolo giuridico su bene, che risulta una circostanza fiscalmente neutra. La Cassazione dunque ha ribadito il recente orientamento secondo cui l’imposta su successioni e donazione di cui all’art. 2, c. 47, D.L. 262/2006 è dovuta in relazione alla costituzione di un trust ma non al momento della costituzione e solo a seguito del trasferimento del bene al beneficiario, rappresentando tale circostanza un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 della Costituzione.

Fonte: Corte di Cassazione, *Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8281*.

- **Sentenza civile: il giudicato copre dedotto e deducibile, comprese questioni logiche ed essenziali**

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 4 marzo 2020 n. 6091. Nella decisione in esame la Corte ha anche affermato il principio secondo cui

l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del *simultaneus processus*.

Fonte: Mario Piselli, *Sentenza civile: il giudicato copre dedotto e deducibile, comprese questioni logiche ed essenziali*, in *Il Sole 24Ore*, 15 aprile 2020.

## ➤ La fattura a committente diverso è soggettivamente inesistente

La fattura che riporta un committente differente da chi ha ricevuto la prestazione deve ritenersi soggettivamente inesistente. Se poi nel documento sono descritte attività diverse da quelle svolte, può configurarsi anche un'operazione oggettivamente inesistente. Questa la rigorosa interpretazione fornita dalla Cassazione con la sentenza 10916/2020. Pronuncia interessante perché affronta una casistica poco esaminata dalla giurisprudenza. Di norma, le contestazioni di fatturazioni soggettivamente inesistenti riguardano casi in cui l'emittente indicato in fattura non corrisponda con colui che ha realmente svolto la prestazione o la cessione. Nella specie, invece, la divergenza concerne il cessionario/committente. In sintesi, il rappresentante legale di una società era condannato in concorso con altri per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. Secondo l'accusa, aveva indicato nelle dichiarazioni di alcune società del gruppo fatture relative a prestazioni effettuate su immobili di proprietà privata (del presidente del cda) e non sugli immobili delle società di capitali, come invece risultava dai documenti fiscali, evadendo così imposte sui redditi e Iva. Le prestazioni erano state pagate dalle singole società. I giudici di merito ritenevano sussistente sia la fatturazione soggettivamente inesistente, in quanto le società destinatarie delle fatture erano differenti da coloro cui erano state rese le prestazioni, sia oggettivamente in quanto nei documenti erano indicati immobili differenti da quelli oggetto degli interventi edilizi. Con il ricorso per Cassazione le difese censuravano la sentenza di appello sotto vari profili: non poteva configurarsi alcuna fittizietà né oggettiva, né soggettiva. Sotto il profilo oggettivo le fatture erano regolari, l'emissione alle società del gruppo era corretta in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi erano state effettive e per importi corrispondenti ai pagamenti realmente eseguiti. Sotto il profilo soggettivo, secondo la difesa, i fornitori coinvolti erano effettivi e non soggetti fittiziamente interposti. Inoltre, l'Iva era stata sempre regolarmente versata, senza alcun danno per l'erario. Occorre ricordare che in base all'articolo 1, lettera a), del Dlgs 74/2000 costituiscono fatture per operazioni inesistenti: 1) quelle emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; 2) indicano corrispettivi o imposte superiori a quella reale, 3) riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Secondo la Cassazione, che ha rigettato il ricorso, le fatture soggettivamente inesistenti si caratterizzano per la divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente a uno

dei soggetti che intervengono nell'operazione. Nella specie, poiché il destinatario effettivo della prestazione (proprietari privati degli immobili) era differente da coloro per cui erano state emesse le fatture (società di capitali) non vi era dubbio sulla fittizietà soggettiva del documento. Peraltro, secondo l'accusa, i documenti erano anche in parte oggettivamente inesistenti, in quanto le prestazioni risultavano eseguite non sui beni immobili indicati nei documenti ma su cespiti di proprietà privata. In ordine all'Iva detratta dalle società, i giudici ricordano il consolidato orientamento di legittimità in base al quale l'imposta non è detraibile ove la fattura rechi nominativi di soggetti differenti da quelli reali. Per le imposte sui redditi la sentenza evidenzia alcune pronunce favorevoli all'indeducibilità del costo in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, in ogni caso non prende posizioni in quanto nella specie, a parte la verifica sull'inerenza, si era in presenza anche di documenti oggettivamente fittizi.

Fonte: Laura Ambrosi, *La fattura a committente diverso e soggettivamente inesistente*, in *Il Sole 24Ore*, 21 aprile 2020.

I migliori saluti.



La Segreteria

LF/ci